

Parma, 01/09/2026
CIRCOLARE N. 47/2026

Oggetto: auto aziendali in uso promiscuo - nuove regole per il calcolo del fringe benefit dal periodo d'imposta 2026.

Con il Decreto Legislativo 7 agosto 2026 n. 148 (c.d. "Correttivo Omnibus"), il legislatore è intervenuto sulla disciplina di determinazione del fringe benefit relativo alle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti, introducendo significative novità applicabili a decorrere dal periodo d'imposta 2026.

Le modifiche riguardano principalmente:

- l'introduzione di una penalizzazione per i veicoli più datati;
- la tassazione degli optional non valorizzati nelle tabelle ACI;
- la revisione della disciplina transitoria applicabile ai veicoli già assegnati o ordinati entro il 2024.

1. LA REGOLA GENERALE RESTA INVARIATA

Il decreto conferma l'attuale criterio di determinazione forfetaria del fringe benefit per i veicoli concessi in uso promiscuo.

Il valore imponibile continua a essere determinato applicando la percentuale prevista per la specifica tipologia di veicolo all'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, calcolato sulla base del costo chilometrico indicato nelle tabelle ACI. Da tale importo devono essere sottratte le eventuali somme trattenute al dipendente.

Le percentuali da applicare sono le seguenti:

Tipologia di veicolo	Percentuale applicabile
Veicoli elettrici a batteria	10%
Veicoli ibridi plug-in	20%
Altri veicoli	50%

2. INTRODotta UNA MAGGIORAZIONE PER I VEICOLI "DATATI"

La principale novità introdotta dal D.Lgs. n. 148/2026 consiste nel superamento del requisito della "nuova immatricolazione".

Dal 2026 rileva infatti l'anzianità del veicolo assegnato.

In particolare, dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della prima immatricolazione, il fringe benefit determinato secondo le regole ordinarie deve essere incrementato del 50%.

In termini pratici:

- auto immatricolata nel 2021;
- fino al 31 dicembre 2026 applicazione delle regole ordinarie;
- dal 1° gennaio 2027 il fringe benefit aumenta del 50%.

La maggiorazione interessa:

- autoveicoli tradizionali;
- veicoli ibridi plug-in;
- veicoli elettrici.



3. LE NUOVE REGOLE SI APPLICANO ANCHE AI VEICOLI RIASSEGNATI

Il decreto chiarisce espressamente che, venuto meno il requisito della nuova immatricolazione, la disciplina si applica anche alle auto riassegnate a un dipendente diverso dal primo utilizzatore.

Pertanto, ai fini della verifica del quinquennio:

- rileva esclusivamente la data della prima immatricolazione;
- non assume rilevanza la data della nuova assegnazione al dipendente.

4. TASSAZIONE DEGLI OPTIONAL

Un'ulteriore novità riguarda gli accessori e gli allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI.

Il decreto prevede che se il veicolo è dotato di accessori o allestimenti non inclusi nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore, il valore del fringe benefit deve essere incrementato forfetariamente del 5%.

La maggiorazione si applica:

- dal 1° gennaio 2026;
- anche ai veicoli rientranti nel regime transitorio.

Resta comunque previsto che le somme eventualmente addebitate al dipendente per tali optional riducano il valore imponibile del benefit.

5. IL REGIME TRANSITORIO

Il D.Lgs. n. 148/2026 modifica integralmente la disciplina transitoria prevista dalla Legge n. 207/2024.

Di seguito si riepilogano le casistiche per le quali continua ad applicarsi il regime vigente al 31 dicembre 2024, basato sulle emissioni di CO₂, per:

a) Veicoli assegnati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024

Per tali veicoli il calcolo del fringe benefit continua ad essere effettuato secondo il sistema collegato alle emissioni di anidride carbonica fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione.

b) Veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi nel 2025

La clausola di salvaguardia viene estesa all'intero anno 2025.

Pertanto, il regime previgente continua ad applicarsi ai veicoli:

- ordinati entro il 31 dicembre 2024;
- concessi in uso promiscuo entro il 31 dicembre 2025.

Anche per tali veicoli, al termine del quinquennio dalla prima immatricolazione, il valore del fringe benefit subirà un incremento del 50%.

6. ESCLUSIONE DEL CRITERIO DEL "VALORE NORMALE"

La relazione tecnica al decreto legislativo chiarisce che per:

- i veicoli rientranti nel regime transitorio (assegnati dal 2020 al 2024);
- i veicoli ordinati entro il 2024 e concessi nel 2025;

continua ad applicarsi il regime fiscale vigente al 31 dicembre 2024, con esclusione del criterio del valore normale.

7. DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Le nuove regole si applicano dal periodo d'imposta **2026** anche ai veicoli concessi in uso promiscuo nel corso del 2025 che non rientrano nella disciplina transitoria.



8. SINTESI OPERATIVA

Aspetto	Nuova disciplina
Regola ordinaria	50% del valore ACI su percorrenza convenzionale di 15.000 km
Veicoli elettrici	10% del valore ACI
Veicoli ibridi plug-in	20% del valore ACI
Veicoli con oltre 5 anni dalla prima immatricolazione	Maggiorazione del 50% del fringe benefit (da 01/01 anno successivo)
Optional non valorizzati nelle tabelle ACI	Maggiorazione del 5%
Veicoli riassegnati	Applicazione delle stesse regole del veicolo originario
Regime transitorio	Confermato il sistema basato sulle emissioni di CO ₂
Decorrenza	Periodo d'imposta 2026

Le nuove disposizioni possono determinare un aumento significativo del fringe benefit imponibile delle auto aziendali più datate. Le imprese dovranno quindi monitorare l'anzianità dei veicoli assegnati, verificare la presenza di optional non valorizzati nelle tabelle ACI e aggiornare le procedure interne di gestione delle flotte aziendali, al fine di determinare correttamente il fringe benefit imponibile dal 2026.

Il nostro Studio resta a disposizione per eventuali approfondimenti e per supportare le aziende nella corretta applicazione della nuova disciplina.

Massimo Delli

Parma

+39 0521 237578
Stradello Marche 6
43121 Parma

Langhirano

+39 0521 853989
Via XX Settembre 6
43013 Langhirano, Parma

info@studiofurlotti.it
studiofurlotti.it